

R.G. N. 2196/2022



TRIBUNALE DI RAGUSA

VERBALE DI UDIENZA “CARTOLARE”

(ex art. 221, comma quarto, del d.l. 19 maggio 2020, n. 34, conv. con l. 17 luglio 2020, n. 77)

Il giorno 21/12/2022, il giudice designato, dott.ssa Cristina Consoli,

visto l'art. 221, comma quarto, del d.l. 19 maggio 2020, n. 34, conv. con l. 17 luglio 2020, n. 77, secondo il quale *“Il giudice può disporre che le udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti siano sostituite dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni”*;

visto il decreto con il quale è stato assegnato alle parti termine per il deposito telematico di note per trattazione scritta;

lette le note contenenti le istanze relative agli adempimenti di udienza depositate dalla parte ricorrente;

ritenuto necessario, in considerazione del tenore della domanda giudiziale, integrare il contraddittorio nei confronti dei docenti controinteressati in quanto utilmente collocati nelle graduatorie per cui è causa;

P.T.M.

DISPONE integrarsi il contraddittorio nei confronti dei docenti controinteressati, mediante pubblicazione - da effettuarsi ai sensi dell'art. 151 c.p.c. - sul sito istituzionale dell'Amministrazione scolastica convenuta, nella sezione dedicata, del ricorso, del decreto e del presente provvedimento, entro il termine perentorio di quindici giorni da oggi;

FISSA, per l'esame della domanda cautelare, l'udienza del **25 gennaio 2023**;

DISPONE la trattazione mediante il deposito in telematico di note scritte, ai sensi dell'art. 221, comma quarto, del d.l. 19 maggio 2020, n. 34, conv. con l. 17 luglio 2020, n. 77;

ASSEGNA alle parti termine fino a cinque giorni prima dell'udienza per il deposito telematico di note di trattazione scritta - anche congiunte - contenenti le sole istanze e conclusioni; tali note non dovranno essere superiori alle tre pagine (carattere 12), in conformità al principio di sinteticità degli atti telematici e tenuto conto, altresì, della riconducibilità delle dette note al contenuto tipicamente



sintetico ed essenziale del verbale d'udienza; esse potranno, quindi, anche fare espresso rinvio alle istanze e conclusioni già formulate in atti precedentemente depositati;

AVVISA le parti che il mancato deposito di note scritte, nel termine sopra indicato, sarà considerato come mancata comparizione, ai fini dell'adozione dei provvedimenti opportuni;

AVVISA le parti che dell'udienza sarà redatto verbale telematico con indicazione delle modalità di trattazione e adozione del relativo provvedimento, e che all'esito la causa sarà trattenuta in decisione (con deposito della sentenza entro il successivo termine di quindici giorni) ovvero assunta in riserva;

AVVISA le parti che hanno facoltà di presentare istanza di trattazione orale entro cinque giorni dalla comunicazione del provvedimento.

MANDA alla cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento alle parti costituite e per l'inserimento, nello storico del fascicolo informatico, dell'annotazione "trattazione scritta" in relazione alla sopra indicata udienza.

Il giudice del lavoro
Dott.ssa Cristina Consoli

